Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del 30/04/2024

Seduta Pubblica

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati con nota di prot. n. 0 del 30 dicembre 1899 i componenti del Consiglio comunale.

GUBELLINI CARLO	Presente	MAZZACURATI FRANCESCA	Assente
CERVELLATI CHIARA	Presente	CASTELLI ANDREA	Presente
MARZADURI GIOVANNI	Assente	BARUGOLO ALBERTO	Presente
MARCHESINI MONICA	Presente	MAZZONCINI ANGELO	Assente
PARESCHI DARIO	Presente	MENGOLI MAURO	Presente
DA RE LAURA	Presente	SELLERI FABIO	Presente
FORTUNATO GASPARE ROMEO	Presente	CAVINA MATTIA	Presente
CUPPINI CRISTIANO	Presente	GIOVANNINI CARLO	Presente
SERMENGHI ANDREA	Assente		

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Il Segretario Comunale DOTT.SSA RISTAURI LETIZIA , che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti i Consiglieri come da conteggio sopraindicato.

Sono presenti gli Assessori esterni Prata Pier Francesco, Sapienza Lauriana, Grandi Stefano, Scalambra Elisabetta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Da Re Laura - nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione:

degli scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: Fortunato Gaspare Romeo, Marchesini Monica, Castelli Andrea.

DIBATTITO:

L'Assessore Stefano Grandi espone il punto sul PEF e sulle tariffe TARI per l'anno 2024.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO *(*PEF*)* SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti *(TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale *(IUC)*;

- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti *(TARI)*;

- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente *(ARERA)*, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 avente per oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione delle modalità operative per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani;

- la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la Determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

- l’art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l’art. 1 comma 702 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del DLgs. n. 446/1997;

- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘art. 15 del Dlgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve adottare, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale in merito alle competenze in tema di determinazione delle tariffe;
- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del DLgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, così recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ai sensi dell’art. 3 comma 5 quinquies del DL n. 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

- l’art. 1 comma 662 della Legge n. 147/2013 stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

- l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente *(o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti)* e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

EVIDENZIATO che l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 consente al Comune nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che le tariffe, per ogni categoria/sottocategoria omogenea, sono determinate, in ossequio alla disposizione richiamata al punto precedente, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

OSSERVATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario *(PEF)*, redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente *(ARERA)* n. 443/2019*,* così come modificata con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 relativa al periodo regolatorio 2022/2025, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti *(MTR/MTR2),* prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del MTR non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il DPR n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato *(MNR)* ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 e ssmmii confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise *(per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)* in 30 categorie, così come previste dal richiamato DPR n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 e ssmmii rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani"*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR/MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR-2, in virtù del quale:
- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
- le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
  a) tasso di inflazione programmata;
  b) miglioramento della produttività;
  c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
  d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18 del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo e per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RICHIAMATA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 02/DRIF/2021, l'Autorità:

a) **ha precisato che occorre sottrarre dal totale dei costi del PEF le seguenti poste:**

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del DL n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

b) ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, specificando che questi ultimi devono inviare:

- il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- la deliberazione di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO delle deliberazioni ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 e n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR/MTR-2) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castenaso è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR *(Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti*, *autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011),* che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che con deliberazione n. 33 del 15/04/2024 avente per oggetto *"Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF"* è stato validato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR il piano finanziario 2024/2025, redatto, limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal *"Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade"* RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi e dal *"Gestore tariffe e rapporti con gli utenti"* Comune di Castenaso;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale *(Allegato "1")*, il quale espone un costo complessivo massimo per i singoli anni del periodo 2024-2025 così articolato:

Anno 2024 € 2.684.484,00
Anno 2025 € 2.904.810,00

DATO ATTO che:

- il suddetto Piano è declinato in costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;
- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei Piani economico-finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai Gestori ed è trasmesso agli organismi competenti;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO altresì che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche *(Allegato "2")*, determinate sulla base del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui qui si prende atto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto:

- di prendere atto del Piano finanziario 2024/2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'Allegato *"1"* alla presente deliberazione,
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, confermando quelle in vigore per il 2023;

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19 comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti *(salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana)*, variando, inoltre, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del TEFA alla competente Provincia/ Città metropolitana;
- con riferimento al tributo provinciale di cui al punto precedente, la Città Metropolitana di Bologna ha deliberato la misura del 5%;

DATO ATTO altresì che:

- con deliberazione n. 386/2023/R/rif l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente *(ARERA)* ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie: la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi;
- tali componenti perequative *(denominate UR1,a e UR2,a)* avranno effettività a partire dal 1° gennaio 2024 e si aggiungono alla TARI, al fine di distribuire sulla collettività nazionale gli

oneri per le due differenti problematiche. Infatti, ARERA ha stabilito, a livello nazionale, la misura dell'esborso che ogni contribuente dovrà versare contestualmente al pagamento della Tassa sui Rifiuti, pari complessivamente a € 1,60 per ciascuna utenza;

- nello specifico le due componenti perequative introdotte dall'Autorità risultano così articolate:
  - UR1,a: destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.lgs n. 152/2006)* e dei rifiuti volontariamente raccolti *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.lgs n. 152/06)*, con unità di misura € 0,10/utenza per anno;
  - UR2,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura € 1,50/utenza per anno;
  - gli importi riscossi dal Comune a titolo di componenti perequative saranno riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali *(CSEA)*;

PRECISATO che il Piano finanziario 2024/2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 c.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno*;*

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24.04.2024;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi *(per l'istruttoria relativa alla definizione delle voci di costo/provento del Gestore Comune)* e dal Responsabile Area Tecnica (*per l'istruttoria relativa al concorso alla definizione del costo del Gestore* RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi) mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole dal Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi;

VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

Il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei voti, con il seguente esito:

Presenti : 13
Votanti : 13

Voti favorevoli : 10

Sindaco - Carlo Gubellini (Prima Castenaso)
Chiara Cervellati(Prima Castenaso)
Monica Marchesini (Prima Castenaso)
Dario Pareschi (Prima Castenaso)
Laura Da Re (Prima Castenaso)
Fortunato Gaspare Romeo (Prima Castenaso)
Cristiano Cuppini (Prima Castenaso)
Alberto Barugolo (Prima Castenaso)
Mattia Cavina (La sinistra al centro-Castenaso civica)
Carlo Giovannini (Castenaso vista da dentro)

Astenuti : 1

Andrea Castelli (Gruppo Misto)

Contrari : 2

Fabio Selleri (Movimento 5 Stelle)
Mauro Mengoli (Castenaso si Cambia)

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse e qui integralmente richiamate

1) di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024/2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR/MTR-2 e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'allegato *"1"* alla presente deliberazione, prendendo atto dei parametri di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
2) di determinare per l'anno 2024 le tariffe della Tassa sui rifiuti *(TARI)* articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, così come debitamente specificato nell'Allegato *"2"* al presente provvedimento, evidenziando che sono confermate le tariffe 2023;
3) di dare atto che i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
4) di dare atto che sull'importo della TARI, si applicano:
    - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del DLgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia oggi Città metropolitana pari al 5%;
    - le due componenti perequative, introdotte da ARERA con deliberazione n. 386/2023/R/rif, così articolate:
      ➢ UR1,a: destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.lgs n. 152/2006)* e dei rifiuti volontariamente raccolti *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del*

D.lgs n. 152/06), con unità di misura € 0,10/utenza per anno;

- UR2,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura € 1,50/utenza per anno.

5) di inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Città di Castenaso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 28 del 30/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

DA RE LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da: Monica Bonori
Data: 19/04/2024 13:32:21

	2024			2025		
	Castenaso			Castenaso		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	160.903	-	160.903	232.136	-	232.136
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	266.123	-	266.123	344.916	-	344.916
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	357.587	-	357.587	451.524	-	451.524
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	938.456	-	938.456	1.312.599	-	1.312.599
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	136.124	-	136.124	134.341	-	134.341
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	81.674	-	81.674	80.604	-	80.604
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	220.102	-	220.102	238.695	-	238.695
Fattore di Sharing ***ω***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	184.886	-	184.886	200.504	-	200.504
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	65.741	-	65.741	- 1.585	-	- 1.585
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		152.225	152.225		164.666	164.666
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.522.249**	**152.225**	**1.674.474**	**2.058.483**	**164.666**	**2.223.149**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	147.688	103.944	251.632	298.416	96.580	394.996
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	241.985	241.985	-	244.847	244.847
Costi generali di gestione ***CGG***	131.464	45.426	176.890	180.424	45.426	225.849
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	22.850	14.265	37.115	- 1.881	13.651	11.770
Costi comuni ***CC***	154.314	301.676	455.989	178.543	303.924	482.467
Ammortamenti ***Amm***	70.616	-	70.616	96.644	-	96.644
Accantonamenti ***Acc***	640	389.222	389.862	640	219.023	219.663
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	389.222	389.222	-	219.023	219.023
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	640	-	640	640	-	640
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	56.186	-	56.186	78.758	-	78.758
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	6.394	-	6.394	8.195	-	8.195
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	133.836	389.222	523.058	184.236	219.023	403.260
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	5.436	- 826	4.610	- 6.226	- 743	- 6.969
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		58.185	58.185		59.313	59.313
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	272.156	272.156
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**441.273**	**852.201**	**1.293.474**	**654.969**	**950.253**	**1.605.222**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.571.455**	**1.105.106**	**3.676.560**	**2.713.452**	**1.167.745**	**3.881.197**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.963.523**	**1.004.426**	**2.967.949**	**2.713.452**	**1.114.919**	**3.828.371**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q_{a-2} *ton*			10.278,70			10.278,70
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			24,79			25,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,27			26,27
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,31			-0,31
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,26			-0,26
Totale γ			**-0,57**			**-0,57**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,43**			**0,43**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,17%			0,17%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			1,52%			5,64%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**4,05%**			**8,17%**
(1+ρ)			**1,0405**			**1,0817**
$\sum T_a$			2.967.949			3.828.371
$\sum TV_{a-1}$			1.634.077			1.674.474
$\sum TF_{a-1}$			956.785			1.021.318
$\sum T_{a-1}$			**2.590.862**			**2.695.793**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1455**			**1,4201**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.695.792**			**2.916.119**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			272.156			912.252
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.522.249**	**152.225**	**1.674.474**	**1.564.094**	**164.666**	**1.728.760**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**441.273**	**580.045**	**1.021.318**	**497.664**	**689.695**	**1.187.359**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.963.523	732.270	**2.695.793**	2.061.758	854.361	**2.916.119**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			11.309			11.309
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.674.474			1.728.760
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.010.009			1.176.050
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.684.484**			**2.904.810**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,80**			**0,80**
Calcolo H di partenza						
$AR^{ogg}_{sc_si}$			285.503			
$CRD^{ogg}_{sc_si}$			704.204			
H di partenza			**40,5%**			
Classe di partenza H			**E**			
Obiettivi			**43,0%**			**45,5%**
Classe obiettivo			**E**			**E**

Firmato digitalmente da: Monica Bonori
Data: 19/04/2024 13:32:49

TARI 2024

ALLEGATO 2

CLTRIB	USOTRIB	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI DI PRODUZIONE APPLICATI	TARIFFA MONOMIA	
		UTENZE DOMESTICHE			
			Kn		
NUMERO COMPONENTI:		**1**	**0,80**	**1,24410**	
		2	**1,07**	**1,65998**	
		3	**1,13**	**1,75494**	
		4	**1,19**	**1,84614**	
		5	**1,23**	**1,91504**	
		6 E OLTRE	**1,28**	**1,98414**	
		UTENZE NON DOMESTICHE			
			Kp		
2	1	**MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO**	**0,99**	**0,93707**	
2	2	**CINEMATOGRAFI E TEATRI**	**1,07**	**1,61179**	
2	3	**AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA**	**0,88**	**2,24901**	
2	4	**CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB. AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI**	**0,31**	**1,78049**	
2	5	**STABILIMENTI BALNEARI**	**-**	**-**	
2	6	**ESPOSIZIONI, AUTOSALONI**	**0,67**	**1,19471**	
2	7	**ALBERGHI CON RISTORAZIONE, AGRITURISMI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, CON RISTORANTE**	**1,05**	**5,37854**	

2	8	**ALBERGHI, AGRITURISMI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, SENZA RISTORAZIONE**	**0,83**	**3,54201**	
2	9	**CASE DI CURA E RIPOSO**	**0,24**	**2,34268**	
2	10	**OSPEDALI**	**-**	**-**	
2	11	**UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI,**	**0,81**	**5,69715**	
2	12	**BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO**	**1,07**	**5,69715**	
2	13	**NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI**	**0,67**	**4,62428**	
2	14	**EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE**	**1,07**	**4,62428**	
2	15	**NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO**	**0,22**	**3,11106**	
2	17	**ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA**	**1,07**	**4,08554**	
2	18	**ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA**	**1,07**	**3,86061**	
2	19	**CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO**	**0,79**	**4,08554**	
2	20	**ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE**	**0,89**	**3,44832**	
2	21	**ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI**	**0,89**	**4,08554**	
2	22	**RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB , AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE**	**0,97**	**10,43847**	
2	23	**MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE**	**1,07**	**9,08914**	
2	24	**BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE**	**1,05**	**7,42127**	
2	25	**SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI**	**1,07**	**6,62481**	
2	26	**PLURILICENZE ALIMENTARI E MIST**	**1,07**	**5,84710**	
2	27	**ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO**	**1,07**	**13,43693**	
2	28	**IPERMERCATI DI GENERI MISTI**	**-**	**-**	
2	30	**DISCOTECHE, NIGHT CLUB,**	**1,07**	**3,89811**	

Città di Castenaso

Proposta N. 47 del 29/04/2024
Servizi Ambientali

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica

Li, 29/04/2024

FIRMATO
IL RESPONSABILE
MALAGUTI SILVIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Città di Castenaso

Proposta N.47 del 29/04/2024

TRIBUTI

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/04/2024

FIRMATO
IL RESPONSABILE
BONORI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Città di Castenaso

Proposta N.47 del 29/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[X] Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile relativamente alla proposta n. 47.

Lì, 29/04/2024

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

BONORI MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Città di Castenaso

Attestazione di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 28 del 30/04/2024

TRIBUTI

OGGETTO: **PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

Si dichiara che la presente deliberazione è diventua esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Lì 23/06/2024

IL Responsabile

F.to Chiarini Maria Ottavia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)